

Nomina dell'IPRASE a responsabile esterno del trattamento dei dati

Per i Progetti di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 Determinazione n. 288 del 30/11/2018

Nomina dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per i Progetti di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento affidati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015 e n. 1760 di data 28 settembre 2018 e approvazione delle "Disposizioni generali di gestione".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 288 DI DATA 30 Novembre 2018

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO:

Nomina dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per i Progetti di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento affidati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015 e n. 1760 di data 28 settembre 2018 e approvazione delle "Disposizioni generali di gestione".

RIFERIMENTO : 2018-S116-00465

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 14

LA DIRIGENTE

Vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art. 18 - 20; visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

visto l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n.

2377;

visto in particolare l'Asse 3 "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" Obiettivo 10.1 "Riduzione del fallimento

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa";
vista la deliberazione di data 09 febbraio 2015, n. 154 avente oggetto "Programmazione dei Fondi strutturali europei 2014 - 2020: indirizzi alle strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi Operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE)";
visto il Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 - "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" - per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, e in particolare l'art. 10 comma 4 che prevede la gestione delle operazioni previste dagli avvisi direttamente dall'autorità di gestione in collaborazione con le strutture provinciali di merito;
vista la deliberazione n. 2375 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto "Designazione delle Autorità di gestione e di certificazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento";
vista la deliberazione n. 2475 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto "Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento";
RIFERIMENTO : 2018-S116-00465

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 14

vista la deliberazione n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462" che ha riapprovato i Criteri di attuazione del Programma Operativo;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie - Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del Piano stesso;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue", con il quale si dà attuazione a Piano straordinario di legislatura approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione;
vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante "Legge provinciale sulla scuola";
considerato che la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 all'articolo 42 ha istituito , l'IPRASE - Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa con il compito di promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative ed in particolare:
a) provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale;
b) effettuare rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli apprendimenti degli studenti, e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni d'innovazione didattica;
considerato inoltre che l'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) individua, per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile, l'IPRASE - Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa quale Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento;
visto il decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg., "Regolamento concernente l'ordinamento e il decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg., "Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente

sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (articolo 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015 con la quale sono stati approvati e affidati ad IPRASE i seguenti quattro progetti nell'ambito dell'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento:

1 LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - Rimuovere le difficoltà d'apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attività del futuro - CUP C73D15001280001;

RIFERIMENTO : 2018-S116-00465

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 14

2. AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO TRENINO TRILINGUE - Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione - CUP C79J15000600001;

3. AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO TRENINO TRILINGUE - Potenziamento delle aree disciplinari di base per studenti del primo e secondo ciclo di istruzione - CUP C79J15000610001;

4. AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO TRENINO TRILINGUE - Nuove pedagogie per rafforzare il capitale umano e migliorare le competenze chiave della popolazione adulta - CUP C73D15001290001;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1760 di data 28 settembre 2018 che ha approvato e affidato ad IPRASE il Progetto denominato "LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - fase 2", che si pone in continuità con il progetto già approvato con la deliberazione 1847/2015 e in fase di conclusione, e prevede, in particolare le seguenti 5 azioni:

1) rilevazione standardizzata e precoce dei livelli di apprendimento, ai fini della rilevazione di disturbi specifici dell'apprendimento,

2) interventi a sostegno di studenti con bisogni educativi speciali,

3) interventi a sostegno di studenti di origine straniera,

4) interventi di didattica inclusiva integrata,

5) promozione e diffusione dell'educazione alla cittadinanza globale;

rilevato che gli interventi proposti coinvolgono in modo diretto ed indiretto docenti e studenti delle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo trentino, con azioni anche di sperimentazione diretta e applicazioni assistite sul campo;

rilevato che, in quanto Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, IPRASE risulta funzionalmente responsabile dell'attuazione delle operazioni di cui al presente provvedimento ad esso affidate;

visto il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in particolare l'art. 28 concernente la nomina del "Responsabile del trattamento";

ritenuto necessario procedere alla nomina di IPRASE quale "Responsabile esterno del trattamento"

dei dati raccolti nell'ambito dei Progetti di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento affidati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015, per le attività ancora in essere, e con deliberazione n. 1760 di data 28 settembre 2018;

ritenuto altresì necessario approvare le "Disposizioni generali di gestione" allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che stabiliscono gli obblighi dell'organismo affidatario degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo con particolare riferimento al progetto di cui alla citata deliberazione n. 1760 di data 28 settembre 2018;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

RIFERIMENTO : 2018-S116-00465

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 14

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Istituto provinciale per la ricerca e la

sperimentazione educativa (IPRASE) a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per i Progetti di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento affidati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015, per le attività ancora in essere, e con deliberazione n. 1760 di data 28 settembre 2018;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le "Disposizioni generali di gestione" come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere da parte dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) con particolare riferimento al progetto "Le nuove frontiere del diritto all'istruzione - FASE 2 - Rimuovere le difficoltà di apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini attivi e responsabili del futuro" affidato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1760 di data 28 settembre 2018;

3. di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2018-S116-00465

Pag 5 di 6 IC

Num. prog. 5 di 14

001 Allegato A) disposizioni generali di gestione Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE Laura Pedron RIFERIMENTO : 2018-S116-00465

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 14

Allegato A

Disposizioni generali di gestione DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

Il sottoscritto nato a il

Legale rappresentante dell'organismo denominato con sede _____ cod.fisc
proponente il progetto denominato

DICHIARA

di avere preso visione ed accettato quanto contenuto:

- nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale in particolare gli art. 18 - 20;
- nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- nel Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali;
- nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377, e modificato dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018 C(2018) 5292, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;
(Il legale Rappresentante)

Num. prog. 7 di 14

- nel d.P.P. 14 settembre 2015, n.12-26/Leg., avente per oggetto Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale di seguito denominato Regolamento;

- nella deliberazione n. 182 di data 20 novembre 2015 avente ad oggetto Approvazione delle Linee Guida relative alle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo affidate in gestione ad altre strutture provinciali (anche con delega in house) o ad enti funzionali alla Provincia autonoma di Trento così come modificata da ultimo con deliberazione n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015 che ha approvato e affidato all'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) n. 4 progetti di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento per i quali si rende necessario approvare la disposizione n. 4 del presente documento concernente l'assunzione del ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1760 di data 28 settembre 2018 che ha approvato e affidato il progetto Le nuove frontiere del diritto all'istruzione fase 2 di cui all'asse 3 Istruzione e Formazione del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;
- di accettare le seguenti disposizioni generali di gestione.

DISPOSIZIONE N. 1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività l'organismo attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni di cui alla Sezione C Parte A - dei Criteri di attuazione come da ultimo modificati con deliberazione n. 327 di data 2 marzo 2018;
- rispettare le disposizioni relative alle dichiarazioni trimestrali, secondo quanto disposto ai punti 9 e 11 delle Linee guida approvate con deliberazione n. 182 di data 20 novembre 2015;
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività/progetti; (Il legale Rappresentante)

Num. prog. 8 di 14

- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla l.p. 7 agosto 2006, n. 5 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento generale sulla protezione dei dati [GDPR (UE) 2016/679], relativi alla tutela della riservatezza dei dati personali;
- conservare presso di sé la documentazione relativa al progetto, compresi i titoli giustificativi delle spese sostenute, per quindici anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi secondo quanto stabilito nei Criteri di attuazione;

DISPOSIZIONE N. 2

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nella descrizione progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto degli importi massimi ammissibili per singola voce di costo e dei parametri di costo stabiliti nel paragrafo 1A e 2A della Sezione C) Parte A dei "Criteri di attuazione come da ultimo modificati con deliberazione n. 327 di data 2 marzo 2018;

Il soggetto attuatore deve mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nella descrizione progettuale approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima descrizione progettuale.

DISPOSIZIONE N. 3

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dall'organismo attuatore entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1760 del 28 settembre 2018 in conformità a quanto disposto nella Sezione C Parte A dei Criteri di attuazione come da ultimo modificati con deliberazione n. 327 di data 2 marzo 2018.

La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata secondo le modalità descritte nella Sezione C-Parte A dei Criteri di attuazione.

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 35 del Regolamento e nella Sezione C Parte A dei Criteri di attuazione.

(Il legale Rappresentante)

Num. prog. 9 di 14

DISPOSIZIONE N. 4

L'organismo attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del Regolamento sopracitato e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L'organismo attuatore assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati, ai sensi del Regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 679/2016 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e si impegna al rigoroso rispetto, con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice civile, della predetta normativa dell'Unione Europea, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Trento. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 28, del Regolamento citato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) trattare i dati personali comuni nonché quelli appartenenti a particolari categorie di dati delle persone fisiche, forniti con la domanda di adesione/iscrizione agli interventi e rinvenibili anche nel sistema informativo FSE al quale viene autorizzato l'accesso per i soli dati relativi ai partecipanti ai propri interventi, soltanto su istruzione documentata del Titolare, in particolare per finalità di implementazione e rendicontazione dei corsi e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, soltanto le operazioni di registrazione, estrazione, consultazione e uso di tali dati;
 - b) garantire il rispetto dei principi dell'Unione Europea in ambito di protezione dei dati personali in ogni fase e per ogni operazione del trattamento e, in particolare, quelli di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento;
 - c) informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, relative alla protezione dei dati;
 - d) informare preventivamente il Titolare riguardo a obblighi giuridici che imponessero al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - e) garantire che le persone che trattano dati personali siano specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - f) adottare tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento 679/2016, nonché le Misure minime di sicurezza di cui al Capo II del previgente D.Lgs. 196/03. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, dovrà altresì garantire l'adozione di misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quelle standard di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e s.m. e integrazioni, e procedere alla nomina degli Amministratori di Sistema;
 - g) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento, procedere alla nomina del Data Privacy Officer (DPO) e comunicarne il nominativo;
 - h) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
 - i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente disposizione, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo DPO o da altro soggetto a ciò deputato;
- (Il legale Rappresentante)

Num. prog. 10 di 14

j) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento. Il Responsabile è tenuto inoltre a comunicare immediatamente al Titolare, non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe riguardare dati personali che tratta per conto del Titolare;

k) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento mettendolo tempestivamente a disposizione su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo;

l) ricorrere ad altro Responsabile del trattamento solamente previa autorizzazione scritta del Titolare;

m) cancellare o restituire tutti i dati personali, su scelta del Titolare del trattamento, dopo tre anni dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea, ai sensi del comma 1,

dell'articolo 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, e cancellare le copie esistenti dei dati personali in oggetto, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati, esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

In caso di azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, senza eccezioni.

Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, senza eccezioni, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

La presente disposizione si applica altresì alle attività in essere relative ai progetti approvati e affidati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015.

DISPOSIZIONE N. 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

(art. 33 d.P.P.12-26/Leg/2015)

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali:

a) un anticipo fino a un massimo del 15% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;

b) ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 70% del finanziamento concesso, a fronte delle dichiarazioni di attività con cadenza trimestrale. Gli stati di avanzamento sono erogati a fronte di attività effettivamente realizzate e certificate nelle dichiarazioni trimestrali.

Le modalità di liquidazione sono specificate al punto 9 delle Linee guida di cui alla deliberazione n. 182 di data 20 novembre 2015.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/13, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. L'organismo attuatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei Criteri di attuazione.

(Il legale Rappresentante)

Num. prog. 11 di 14

Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione delle spese.

Nel caso in cui l'organismo attuatore al momento della presentazione della rendicontazione dichiari la parziale utilizzazione dei finanziamenti percepiti a titolo di stato di avanzamento, dovrà contestualmente presentare l'attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo inutilizzato mediante versamento bancario o postale alla Tesoreria Provinciale.

Il pagamento dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per lesame della documentazione relativa alla rendicontazione, può avvalersi di Soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze Sezione A di cui al decreto

legislativo n.135 del 17 luglio 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, l'organismo attuatore collabora con la società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute.

DISPOSIZIONE N.6

L'organismo attuatore è tenuto a dare idonea pubblicità del cofinanziamento del Fondo sociale europeo degli interventi finanziati, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 115 e dall'allegato XII del regolamento (UE) n. 1303/2013.

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte dell'organismo attuatore delle disposizioni stabilite nella Sezione C Parte A dei Criteri di attuazione come da ultimo modificati con deliberazione n. 327 di data 2 marzo 2018 e delle Linee guida approvate con deliberazione n. 182 di data 20 novembre 2015, verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle leggi in materia e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

L'organismo attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'organismo attuatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

(Il legale Rappresentante)

Num. prog. 12 di 14

L'organismo attuatore si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs.

9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, l'organismo attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

Ove dovuto, l'organismo attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa e il periodo di tirocinio all'estero solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità

permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia assicurata mediante le polizze già attive per la Provincia autonoma di Trento,

l'organismo attuatore si impegna a rispettare le modalità e i termini per le comunicazioni attinenti agli obblighi assicurativi (pena l'applicazione delle relative sanzioni).

L'organismo attuatore si impegna inoltre ad integrare le coperture assicurative qualora le polizze già attive per la Provincia autonoma di Trento non coprissero tutti i rischi anche in riferimento a normativa specifica del paese estero ospitante i tirocini.

L'organismo attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte dell'organismo attuatore. L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'organismo attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche,

qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla Sezione A dei Criteri di attuazione.

(Il legale Rappresentante)

Num. prog. 13 di 14

DISPOSIZIONE N. 9

L'organismo attuatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuire incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti pubblici, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione; il soggetto che non osserva la presente disposizione incorrerà nelle sanzioni previste all'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.

Luogo e Data _____

Il legale Rappresentante _____

L'organismo attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, e in particolare le disposizioni n. 4, n. 7 e n. 8.

Luogo e Data _____

(timbro dellente e firma del legale Rappresentante)

Num. prog. 14 di 14